

■ **OGGETTO: CONTRIBUTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto riguardante **“l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni**, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In questa scheda vediamo come funziona.

<b>CONTRIBUTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI</b>							
<b>PREMESSA</b>	È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 il decreto del ministero della transizione ecologica (MITE) del 25 agosto 2021 riguardante <b>“l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni</b> , nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).						
<b>FINALITA' DELL'INTERVENTO</b>	<p>Il decreto ha lo scopo di disciplinare la concessione e l'erogazione di <b>contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica</b> effettuati da imprese e professionisti<sup>1</sup>.</p> <p>Le risorse finanziarie sono così distribuite:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>80%</b></td> <td>acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese (di cui il 5% riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità)</td> </tr> <tr> <td><b>10%</b></td> <td>acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese</td> </tr> <tr> <td><b>10%</b></td> <td>acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con futuri provvedimenti saranno disciplinati termini e le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi.</p> <p>Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il <b>Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili</b>. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi il Ministero si avvale di Invitalia<sup>2</sup>.</p> <p>Si evidenzia fin da ora che nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare <b>una sola domanda di contributo</b>.</p>	<b>80%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese (di cui il 5% riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità)	<b>10%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese	<b>10%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti
<b>80%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese (di cui il 5% riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità)						
<b>10%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese						
<b>10%</b>	acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti						

<sup>1</sup> in attuazione di quanto previsto dalla legge n.126/2020

<sup>2</sup> ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

<b>IMPRESE BENEFICIARIE</b>	<p>L'articolo 4 chiarisce che per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica possono beneficiare del contributo le imprese<sup>3</sup> che, <b>sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso</b>, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p>
	<b>REQUISITI IMPRESE BENEFICIARIE</b>
	hanno sede sul territorio italiano;
	risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
	non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
	sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
	sono in regola con gli adempimenti fiscali;
	non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
	non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
	non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
	non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
	non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.	

<sup>3</sup> Specifichiamo che per specifica disposizione normativa si intendono «imprese» quelle di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020.

<p><b>PROFESSIONISTI BENEFICIARI</b></p>	<p>L'articolo 5 prevede che per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica possano beneficiare del contributo i professionisti<sup>4</sup> che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <table border="1" data-bbox="427 392 1439 1341"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 392 1439 465">REQUISITI PROFESSIONISTI BENEFICIARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 465 1439 792"> <p>presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 792 1439 956"> <p>non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 956 1439 1072"> <p>sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1072 1439 1146"> <p>sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1146 1439 1220"> <p>sono in regola con gli adempimenti fiscali</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1220 1439 1341"> <p>non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	REQUISITI PROFESSIONISTI BENEFICIARI	<p>presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);</p>	<p>non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea</p>	<p>sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;</p>	<p>sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;</p>	<p>sono in regola con gli adempimenti fiscali</p>	<p>non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.</p>
REQUISITI PROFESSIONISTI BENEFICIARI								
<p>presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);</p>								
<p>non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea</p>								
<p>sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;</p>								
<p>sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;</p>								
<p>sono in regola con gli adempimenti fiscali</p>								
<p>non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.</p>								
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>L'articolo 6 specifica che sono ammissibili al contributo le spese, al <b>netto di IVA</b>, sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (21 ottobre 2021) dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese possono comprendere:</p> <p>a) <b>l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica</b> ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:</p> <p>i. infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:</p>							

<sup>4</sup> Specifichiamo che per specifica disposizione normativa si intendono «professionisti» le persone fisiche esercenti arti e professioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020.

1) wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo

2) colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

ii. infrastrutture di ricarica in corrente continua:

1) fino a 50 kW: 1000 euro/kW;

2) oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;

3) oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

b) **costi per la connessione alla rete elettrica** così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);

c) **spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi**, nel limite massimo del 10% del costo **totale** ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Il decreto prevede inoltre che, ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono avere le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA
essere nuove di fabbrica
avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase
rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020
essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari
essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva



Sono ammesse **le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.**

L'articolo specifica che **non sono in ogni caso ammissibili** al contributo:

- ◆ le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- ◆ le spese per consulenze di qualsiasi genere;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese relative a terreni e immobili;</li> <li>◆ le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all'installazione;</li> <li>◆ le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.</li> </ul>
<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con futuri provvedimenti.</p> <p>In generale, alla domanda deve essere allegata la descrizione dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare, che deve contenere anche l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.</p> <p> I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA.</p> <p>Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto, il Ministero procede alla concessione dei contributi nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.</p> <p> Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.</p>
<p><b>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p>	<p>L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della richiesta di erogazione</li> <li>◆ con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica. Tale documentazione deve contenere             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica</li> <li>✓ estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato;</li> <li>✓ i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer;</li> </ul> </li> <li>◆ relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti;</li> <li>◆ dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa.</li> </ul>
<p><b>ULTERIORI ADEMPIMENTI</b></p>	<p>I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi previsti nel presente decreto, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l'infrastruttura di ricarica;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio</li> <li>◆ corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;</li> <li>◆ tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;</li> <li>◆ conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;</li> <li>◆ aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero</li> </ul>					
<p><b>REVOCHE</b></p>	<p>I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o in parte - nei seguenti casi:</p> <table border="1" data-bbox="427 1263 1457 1630"> <tr> <td>accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità</td> </tr> <tr> <td>il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità</td> </tr> <tr> <td>fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale</td> </tr> <tr> <td>mancato rispetto di una o più disposizioni;</td> </tr> <tr> <td>in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione</td> </tr> </table> <p> La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione.</p>	accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità	il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità	fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale	mancato rispetto di una o più disposizioni;	in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione
accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità						
il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità						
fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale						
mancato rispetto di una o più disposizioni;						
in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione						

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,